

Assicurazione contro la disoccupazione

Ditta

**Conteggio sul lavoro ridotto
per lavoratori a domicilio**

Periodo di conteggio

Istruzioni vedi a tergo

Da compilare dal datore di lavoro

Da compilare dalla cassa di disoccupazione

1 N° AVS Cognome e nome	2 Guadagno totale soggetto all'AVS	3 Salario mensile medio		4 Salario eccedente/inferiore			5 Perdita di guadagno		6 Deduzione Del periodo di attesa 80%	7 Rifusione
		a 100%	b 80%	a Saldo mese precedente	b Aumento Diminuzione	c Saldo fine mese	a 100%	b 80%		
<i>Totale/reporto Col. 5a et 7</i>										



Istruzioni per il conteggio

Settore d'esercizio

I lavoratori a domicilio aventi un rapporto di lavoro di durata indeterminata costituiscono sempre un settore d'esercizio a parte. Le loro perdite vengono sempre stabilite in termini di valore (franchi) e non di tempo (ore).

Periodo di conteggio

È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

Indicazioni del datore di lavoro:

Col. 1: N° AVS, cognome e nome

In ogni conteggio va indicato ogni lavoratore avente per principio diritto all'indennità che è stato colpito da lavoro ridotto. Gli intervalli tra due periodi di conteggio vanno pure attestati indicando il "guadagno totale soggetto all'AVS" (colonna 2).

Col. 2: Guadagno totale soggetto all'AVS

Va qui indicato il guadagno totale soggetto all'AVS.

Fornite le precedenti indicazioni, il datore di lavoro deve trasmettere "conteggio", "calcolo del salario medio" (mod. 716.312i) e "domanda d'indennità per lavoro ridotto per lavoratori a domicilio" (mod. 716.311i) alla Cassa di disoccupazione scelta.

Calcolo dell'indennità da parte della Cassa di disoccupazione:

Col. 3: Salario mensile medio

Colonna. 3a: Salario mensile medio 100%

Va iscritto il salario mensile medio indicato dal datore di lavoro nel mod. 716.312 i.

Colonna. 3b: Salario mensile medio 80%

L'80% del salario mensile medio. Questo parametro consente alla cassa di stabilire se la condizione della perdita minima del 20% del salario mensile medio è adempiuta o no.

Col. 4: Salario eccedente/inferiore

Colonna. 4a: Saldo mese precedente

Va iscritto un saldo positivo risultante dal confronto con il "guadagno totale soggetto all'AVS", da una parte, e con il "salario mensile medio 100%", dall'altra, dal mese precedente.

Colonna. 4b: Aumento/Diminuzione

Se il "guadagno totale soggetto all'AVS" (colonna 2) è superiore al "salario mensile medio 100%" (colonna 3a) va qui iscritto l'"aumento". Se il "guadagno totale soggetto all'AVS" (colonna 2) è inferiore al "salario mensile medio 100%" (colonna 3a) va qui iscritto la "diminuzione" dell'eventuale saldo positivo del mese precedente.

Colonna 4c: Saldo fine mese

È dato dal "saldo mese precedente" (colonna 4a) più "aumento" o meno "diminuzione" nel mese corrente (colonna 4b).

Col. 5: Perdita di guadagno

Colonna 5a: Perdita di guadagno 100%

Di regola, una perdita di guadagno è data dalla sottrazione della colonne 2 dalla colonna 3a; l'indennizzazione è tuttavia possibile soltanto quando l'importo della colonna 2 è inferiore a quello della colonna 3b.

Se nella colonna 4a (saldo mese precedente) figura un salario eccedente, lo stesso va diminuito fino all'ottenimento di una perdita di guadagno. Va nuovamente osservato che l'indennizzazione è tuttavia possibile soltanto quando l'importo della perdita di guadagno risultante è superiore alla differenza tra "salario mensile medio 100%" (colonna 3a) e "salario mensile medio 80%" (colonna 3b).

La cassa di disoccupazione rimborsa alle assicurazioni sociali anche la quota del datore di lavoro. Il totale della colonna 5a deve quindi essere moltiplicato per la percentuale del contributo del datore di lavoro all'AVS/AI/IPG/AD. Il risultato va poi sommato al totale della colonna 7 (è possibile conoscere il contributo patronale all'AVS/AI/IPG/AD attualmente vigente consultando il sito www.area-lavoro.ch).

Colonna 5b: Perdita di guadagno 80%

L'indennità per lavoro ridotto ammonta, per ogni lavoratore, all'80% dell'importo figurante nella colonna 5a.

Col. 6: Deduzione del periodo di attesa

Periodo di attesa a carico del datore di lavoro: due giorni di attesa ciascuno per il 1° al 6° periodo di conteggio e tre ciascuno dal 7° periodo di conteggio. Calcolo: salario mensile medio secondo colonna 3a diviso per 21,7 e moltiplicato con 2 o 3, di questo l'80%.

Col. 7: Rifusione

Il totale di questa colonna è dato dalla sottrazione del totale della colonna 6 da quello della colonna 5b. Allo stesso va aggiunta la rifusione dei contributi padronali ad AVS/AI/IPG/AD giusta il calcolo fatto nella colonna 5a.